

Aran - AVVISO

Oggetto: Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione integrativa e ripartizione del monte ore permessi sindacali retribuiti.

A seguito della pubblicazione del nuovo accertamento della rappresentatività per il periodo 2016–2018, pervengono a questa Agenzia numerosi quesiti in relazione alla corretta individuazione delle organizzazioni sindacali cui attribuire il monte ore dei permessi sindacali di amministrazione nonché di quelle da convocare per la contrattazione integrativa

In merito si fa presente che il nuovo accertamento della rappresentatività non dispiega automaticamente alcun effetto sulla determinazione dei soggetti legittimati alla partecipazione alla contrattazione integrativa né su quelli titolari delle prerogative sindacali.

1. Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione integrativa

Con riguardo alle organizzazioni sindacali che occorre convocare per la contrattazione integrativa, si evidenzia che, sulla base delle disposizioni contrattuali vigenti e delle indicazioni contenute nella delibera del Comitato Direttivo dell'Aran n. 15/2009, ai tavoli della contrattazione integrativa partecipano le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL relativo al quadriennio normativo - I biennio economico. Tale delegazione, a seguito della sottoscrizione del CCNL relativo al II biennio economico, viene integrata dalle OO.SS. che hanno sottoscritto quest'ultimo contratto, qualora differenti. Conseguentemente, nelle more della sottoscrizione dei prossimi rinnovi contrattuali, occorre fare riferimento alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL relativo al quadriennio 2006-2009 nonché a quelle firmatarie del II biennio economico 2008-2009.

2. Ripartizione del monte ore dei permessi sindacali di amministrazione

Per quanto attiene, invece, al calcolo del monte ore, si rappresenta che, al momento, per i comparti e le aree di contrattazione sono ancora vigenti i CCNQ di ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nel triennio 2013 – 2015, sottoscritti rispettivamente il 17 ottobre 2013 e il 5 maggio 2014. Tali contratti, prevedono che *“A decorrere dall'entrata in vigore del presente CCNQ, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi del monte ore di amministrazione) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale”* (cfr. art. 9, comma 4 del CCNQ 17/10/2013 e art. 10, comma 4 del CCNQ 5/5/2014)

Pertanto, nelle more della definizione dei nuovi contratti di ripartizione delle prerogative sindacali per il triennio 2016-2018, le cui trattative sono state avviate, il monte ore dei permessi sindacali va ripartito tra le organizzazioni sindacali rappresentative nel triennio 2013 – 2015, sulla base dei vecchi comparti ed aree di contrattazione.

Solo all'entrata in vigore del nuovo CCNQ i soggetti rappresentativi nel triennio 2016 – 2018 potranno fruire, nei modi e limiti definiti nel contratto, delle prerogative sindacali citate.